



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI



La sicurezza sui luoghi di lavoro
- Il D.Lgs 81/2008 a 10 anni dalla sua introduzione –
L'impatto sulle aziende

ROLAND – WORK SHOP – AUTUNNO 2018

Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Milano – Corso di Porta Vigentina 35, Tel. (0039) 02 55188121

www.dusilaw.eu

SICUREZZA AZIENDALE: STORIA

Fino dagli anni 90 in azienda il lavoratore era di fatto un soggetto passivo.

Con il D.Lgs. 626/94 si inizia a porre l'attenzione sulla riduzione complessiva del lavoro, ridefinendo i ruoli e le responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Con il D.Lgs. 81/2008 viene emessa una normativa sistematica, cogente e precisa per l'organizzazione interna della sicurezza, che impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi in relazione alla natura dell'attività svolta (internamente ed esternamente) dall'azienda.

SICUREZZA AZIENDALE: i PLAYER I°

Il D. Lgs. 81/2008 ha quali fondamenti giuridici:

- l'articolo 32 della Carta Costituzionale,**
- l'articolo 2087 del Codice Civile,**
- lo Statuto dei Lavoratori del 1970 e**
svariate norme del Codice Penale tra cui le fattispecie delittuose previste agli articoli
589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose).

I soggetti coinvolti ed obbligati possono essere individuati ed articolati in due categorie, ossia:

- a) Quelli con responsabilità operative: datore di lavoro – dirigenti - preposti ed infine lavoratore.**
- b) Quelli con responsabilità consultiva: servizio prevenzione e protezione - medico competente - i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

SICUREZZA AZIENDALE: i PLAYER II°

Coinvolti nel sistema prevenzionale con rischi e responsabilità sono:

- **I progettisti dei luoghi di lavoro o degli impianti;**
- **Gli installatori e montatori (macchinari e impianti, altri mezzi tecnici);**
- **I fabbricanti e fornitori a qualunque titolo (vendita, noleggio concessione in uso) di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti di produzione,**
- **E per lo svolgimento dell'attività, soprattutto in esterno, il direttore dei lavori**

SICUREZZA AZIENDALE: LO SCOPO DELLA NORMA

Questo Testo Unico oltre a riordinare e coordinare le norme, fino ad allora vigenti in materia di salute e sicurezza, impone una valutazione dei rischi in azienda e la conseguente adozione di una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori, quali ad esempio:

- adeguamento di macchine impianti**
- controllo sanitario**
- corsi di formazione**

e conseguenti sanzioni in caso di inapplicazione.

Non deve esservi dubbio sulla applicazione della norma in tutti i settori

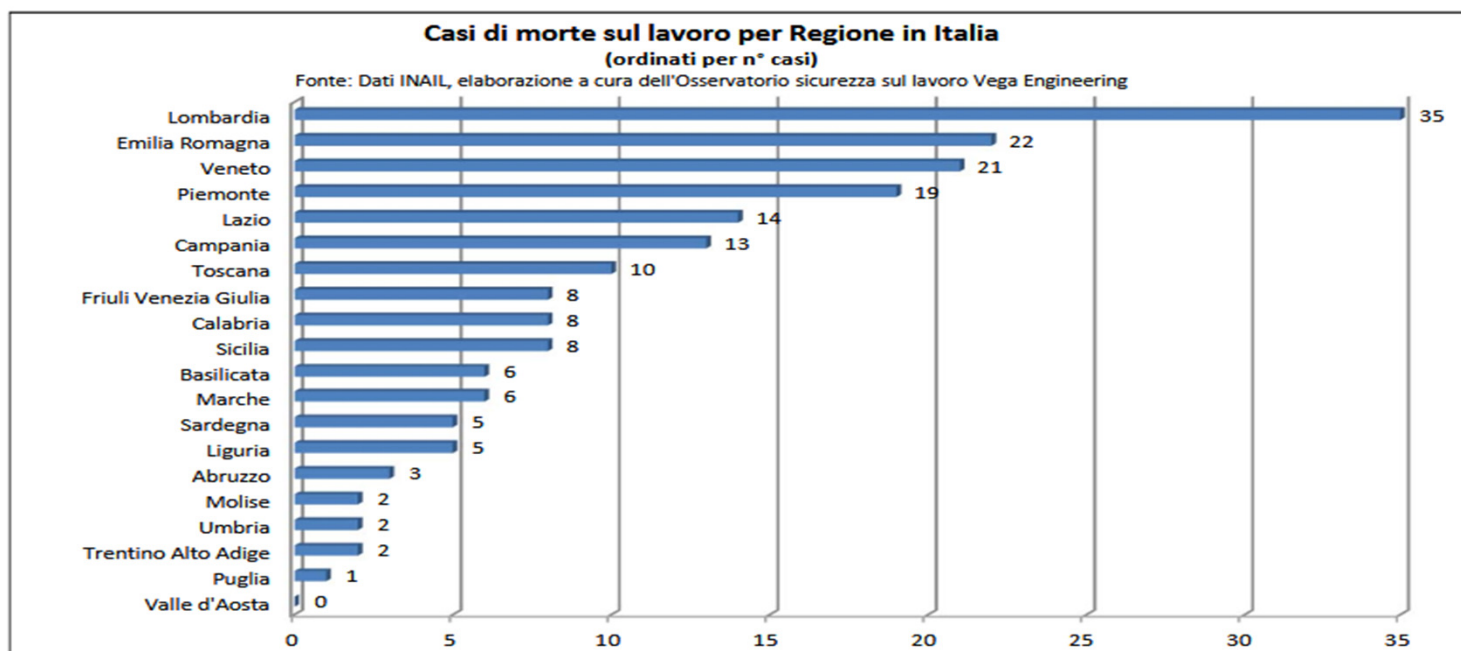
4 di 7

Zoom automatico

statistiche degli infortuni mortali con l'esclusione degli infortuni in miniera

Casi di morte sul lavoro in Italia per settore economico		
Settori economici	n° casi	% sul totale
Non determinato	63	33,2%
Costruzioni	32	16,8%
Attività manifatturiere	25	13,2%
Trasporto e magazzinaggio	22	11,6%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	13	6,8%
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	8	4,2%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	4,2%
Sanità e assistenza sociale	4	2,1%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3	1,6%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	1,6%
Altre attività di servizi	2	1,1%
Attività immobiliari	2	1,1%
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	1,1%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1	0,5%
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1	0,5%
Attività finanziarie e assicurative	1	0,5%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	0,0%
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,0%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,0%
Istruzione	0	0,0%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0%
Servizi di informazione e comunicazione	0	0,0%
Totale	190	

Fonte: Dati INAIL, elaborazione a cura dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering



*numero di infortuni mortali ogni milione di occupati

**dati ISTAT (2015)

Casi di morte sul lavoro per Provincia (ordinati per n° casi totali)				
Provincia	Graduatoria in base all'indice di incidenza	Indice di incidenza sugli occupati*	n° casi totali	Occupati**
Roma	50°	7,3	13	1.770.510
Milano	46°	8,6	12	1.400.373
Brescia	22°	15,5	8	517.626
Napoli	40°	10,0	8	797.131
Torino	48°	7,7	7	914.515
Mantova	5°	34,5	6	174.078
Udine	9°	28,2	6	212.632
Treviso	21°	16,0	6	375.300
Bologna	29°	13,6	6	442.598
Cuneo	18°	19,5	5	256.956
Modena	20°	16,6	5	301.885
Sassari	4°	34,5	4	115.967
Potenza	7°	32,1	4	124.787
Ravenna	14°	24,1	4	166.120
Parma	17°	20,4	4	195.810
Vicenza	34°	10,9	4	367.632
Verona	37°	10,2	4	394.001
Crotone	1°	70,4	3	42.594
Imperia	3°	36,0	3	83.425
Asti	6°	34,0	3	88.342
L'Aquila	10°	27,7	3	108.379
Siena	12°	26,2	3	114.291
Alessandria	19°	17,3	3	173.590
Salerno	43°	8,9	3	336.803
Venezia	45°	8,7	3	346.748
Bergamo	56°	6,6	3	457.359
Gorizia	2°	36,2	2	55.215
Matera	8°	31,2	2	64.030

Fonte: Dati INAIL, elaborazione a cura dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

*numero di infortuni mortali ogni milione di occupati

**dati ISTAT (2015)

SICUREZZA AZIENDALE - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA: OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il documento principale che deve essere redatto dall'azienda è il DVR

Documento Valutazione Rischi (DVR)

Il datore di lavoro deve procedere alla “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

L'art. 28 prevede che il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico, e deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati dal datore;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Vi sono altresì una serie di ulteriori documenti:

Piano Operativo della Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza va redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. E' un documento operativo di immediata comprensione, succinto e concreto nel contenuto, e rappresenta nel dettaglio la Valutazione dei rischi già prevista dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il PSC è specifico ed obbligatorio per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del D.Lgs 81/08.

Ed ancora, nei singoli casi specifici:

Documento Valutazione Movimentazione Manuale dei Carichi

Documento Valutazione Microclima

Documento Valutazione Rischio Rumore e/o Vibrazioni

Documento Valutazione Rischio Chimico

Documento Valutazione Rischio Biologico

Documento Valutazione Rischio Videoterminali

Documento Valutazione Stress da Lavoro

Documento di Valutazione dell'Impatto Acustico

Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti (DUVRI)

Manuale Autocontrollo Alimentare

SICUREZZA AZIENDALE – ATTIVITÀ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO –

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto ;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36](#) e [37](#);

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA , nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.25*

SICUREZZA AZIENDALE: NON FINISCE QUI

A. APPLICAZIONE (ANCHE) DI LINEE GUIDA UNI INAIL E BRITISH STANDARD OHSAS 18001/2017 E APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CUI AL DM 13.02,2017: Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei MOG e gestione sicurezza nelle PMI (di cui all'art. 30, comma 5 bis – D.Lgs. 81/2008)

B. IL D.LGS. 231/2001 E L'IMPATTO DEL D.LGS. 81/2008 (passando dell'art. 9 legge Delega 123/2007)

I REATI PRESUPPOSTO: DA DOLOSI A COLPOSI - ESEMPIO NOTO ALLE CRONACHE: TORINO / THYSSEN KRUPP

C. MODELLI ORGANIZZATIVI SIA PER LA SICUREZZA 81/2008 CHE PER 231/2001

D. PREDISPOSIZIONE, RELAZIONE E MESSA IN OPERA (DA PARTE DEL CdA) DELLE DELEGHE DI SICUREZZA

Alcuni esempi di giurisprudenza:

1. **Cassazione Sezione Penale (IV) 14 giugno 2017 numero 29731** - Schiacciamento della mano durante la sostituzione del tappeto di una macchina rotativa - DVR e mancata formazione: applicazione 231/2001

Contestata la colpa generica per inosservanza di norme antinfortunistiche: articolo 2087 + articolo 28 D.Lgs. 81/2008 (DVR con omessa valutazione del rischio ed indicazioni di misura di prevenzione e protezione + articolo 71 D.Lgs.81/2008 - lavoratori con formazione ed addestramento adeguati.

Affermata la responsabilità amministrativa perché il legale rappresentante aveva commesso il reato colposo a lui contestato nell'interesse obiettivo e comunque a vantaggio della società, **in forza di una riduzione di costi di formazione.**

2.Cassazione Sezione Penale (IV) 14 novembre 2017, numero 52129: operazioni di carico e scarico di cassoni metallici – grave infortunio appalto e subappalto - responsabilità del D.Lgs. 231/2001

-Il legislatore vuole assicurare il massimo livello di sicurezza in un ambiente per il lavoro sicuro con estensione dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia per tutti coloro i quali coinvolgono i lavoratori: datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore

-Responsabilità ex 231/2001 vantaggio economico dell'imprenditore e assenza di modello organizzativo idoneo a prevenire reati

3.Cassazione Sezione Penale (IV) 7 settembre 2017 numero 40712: Caduta mortale dell'operaio - responsabilità amministrativa dell'ente - tecnici della società presenti in cantiere che esercitano poteri di direzione sui dipendenti - mancata corretta organizzazione di responsabilità di cantiere in loco, riconoscimento della responsabilità ex 231/2001.

4. Cassazione Sezione Penale (IV) 13 ottobre 2016 numero 43271: Somministrazione di lavoro - Infortunio di un lavoratore per mancanza di DPI, responsabilità 231 esclusa.

Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica tutti i fattori di pericolo concretamente presente all'intero dell'azienda e deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi, elaborandolo con il massimo grado di specificità.

In questo caso la Suprema Corte non applica la responsabilità amministrativa indicando che essa si configura esclusivamente quando è dimostrato che dalla condotta colposa, costituente reato, sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale, ovvero un concreto vantaggio per l'impresa consistente in un risparmio di spesa e conseguita la mancata adozione delle misure di prevenzione

5. **Cassazione Civile Sezione Lavoro** (5 luglio 2018) num. **17668/18**: dopo aver svolto tutto l'exkursus sull'applicazione delle norme della Carta Costituzionale e soprattutto del 2087 c.c. conferma che il datore di lavoro risarcisce qualsiasi danno alla integrità psicofisica degli addetti (spostamento carichi pesanti) **se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al dipendente.**
6. **Cassazione Penale 8 maggio 2018 numero 20103**: infortunio mortale per operaio risucchiato dal trattore guidato dal proprio datore di lavoro - mancanza di formazione sui rischi dell'attività al lavoratore, nonostante il medesimo stesse al telefono.
7. **Cassazione penale 31 maggio 2016 numero 22837** - caduta mortale - le posizione di garanzia del datore di lavoro non comporta un automatico addebito di responsabilità: responsabilità del preposto e condotta negligente del lavoratore.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!



Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Milano – Corso di Porta Vigentina 35
Tel. (0039) 02 55188121 www.dusilaw.eu